

1973) vieta l'iscrizione a ruolo di somme inferiori alle 20.000 lire;

numerosi consorzi di bonifica inviano ai contribuenti semplici comunicazioni nelle quali è specificato l'importo (quasi sempre irrisorio e inferiore alle 20.000 lire) del tributo preteso, allegando un bollettino premarcato per il pagamento;

nella maggior parte dei casi il destinatario della comunicazione, ignorando il fatto che la stessa non ha alcun valore sotto il profilo giuridico, si rassegna a pagare l'importo richiesto;

pare stupefacente il fatto che, per incassare somme irrisorie, i consorzi facciano disperdere tempo e denaro al contribuente, senza ricavarne concreto beneficio. La procedura di riscossione degli importi inferiori alle 20.000 lire ha per i consorzi un costo: in ragione delle convenzioni stipulate, infatti, il concessionario della riscossione percepisce un compenso pari a circa 2.500 lire per ogni avviso riscosso —:

se e quali provvedimenti, anche di natura normativa, intendano proporre i ministri interrogati per impedire il perpetuarsi di una situazione tanto kafkiana quanto vessatoria per i contribuenti.

(5-00028)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'istituzione, presso le questure, dell'ufficio minori per la segnalazione di casi riguardanti minori in situazione di rischio, ha certamente rappresentato un significativo momento di attenzione nei confronti delle problematiche, molto spesso difficile, poste dai minori di età;

appare importante una verifica qualitativa attenta del lavoro di tali uffici per

esprimere un giudizio compiuto e documentato sulla politica del Governo nei confronti di tale categoria « debole » —:

quale sia stato il rapporto fra gli uffici minori delle questure ed i Tribunali per i Minorenni;

quali siano i benefici più significativi derivati dal lavoro degli uffici minori delle questure;

quale opera di prevenzione sia stata posta in essere dagli uffici minori delle questure in rapporto alla legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale ed in rapporto alla legge n. 269 del 1998. (3-00036)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2000, presentata dal procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, il capitolo dedicato alla criminalità minorile evidenzia le convergenti critiche che si registrano nei confronti dello strumento del collocamento in comunità, inadeguato a fronte dello spesso notevole pericolosità del minore;

il problema è di notevole rilevanza, atteso che da una parte vi è l'ovvia esigenza, condivisa da tutti, di trovare una collocazione al minore che consenta il recupero integrale del medesimo alla società, ma dall'altra vi è l'esigenza di salvaguardare la comunità da soggetti che manifestano una pericolosità non compatibile con la struttura e per di più negativa nel rapporto interpersonale con gli altri ricoverati nella struttura medesima —:

se ritenga fondate le valutazioni espresse dal procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione circa l'inadeguatezza della struttura-comunità rispetto alla pericolosità di taluni minori e, in caso affermativo, quali iniziative siano allo studio per tentare di recuperare egualmente tali minori senza creare i seri problemi evidenziati nelle comunità.

(3-00040)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente dell'Associazione amici dei bambini Marco Griffini ha presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma un esposto contro talune adozioni internazionali concesse dai tribunali per i minorenni;

secondo tale denuncia ci si troverebbe di fronte ad un vero e proprio « supermarket delle adozioni » nel quale si può chiedere un bambino di « razza indoeuropea completamente sano », e comunque si indicano precise caratteristiche sul sesso, colore della pelle, età, stato di salute che deve possedere il bambino da adottare;

l'adozione, da sempre atto di amore, non può certo trasformarsi in una orribile scelta di un prodotto umano idonea, tutt'al più, al soddisfacimento dei gusti degli adottanti —:

se i fatti denunciati dall'Associazione amici dei bambini (cfr. *La Stampa* di sabato 3 marzo 2001 alla pagina 12) siano rispondenti a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere per impedire che l'istituto dell'adozione venga stravolto sino ad essere trasformato in un supermarket dei bambini. (3-00043)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel settore della giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati, la sentenza n. 497/2000 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 34, 2° comma del regio decreto-legge 31 maggio 1946 n. 511 (garanzie della magistratura), rendendo ora possibile al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, che fino a ieri era obbligato ad incaricare un difensore interno alla categoria, di avvalersi per la difesa dell'opera professionale di un avvocato del libero foro;

la sentenza citata ha dunque riconosciuto che il giudizio disciplinare è un vero e proprio processo, in quanto i beni tutelati non appartengono solo alla categoria, ma alla generalità dei cittadini;

tenuto conto di tale importante sviluppo dottrinale e giurisprudenziale, appare ora ineludibile il dovere di intervenire per la tipizzazione degli illeciti disciplinari, per modificare l'attuale sistema, poco garantista, di apprezzamento soggettivo e discrezionale della nozione di prestigio della magistratura, nel rispetto del principio di legalità e della insindacabilità dell'attività giudiziaria —:

se il Governo non ritenga di dovere senza indugio promuovere una normativa per la tipizzazione degli illeciti disciplinari addebitabili ai magistrati. (3-00045)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le cosiddette autorità amministrative indipendenti hanno generato un significativo mutamento del quadro istituzionale;

è stato messo in rilievo che risultano attribuite alle autorità garanti funzioni che, per la natura della materia ad esse affidate, finiscono per assimilare dette autorità ad un giudice, dando vita a quelle che ormai, con neologismo significativo, vengono chiamate « paragiurisdizioni », e cioè giurisdizioni parallele e concorrenti che, in realtà, fanno pensare alla figura del « giudice speciale »;

in alcuni casi pare sovrapporsi all'azione del giudice ordinario il potere attribuito al garante;

a titolo esemplificativo, è sufficiente ricordare che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 75 del 1992 riconosce al soggetto che ritenga di essere stato indotto in errore dalla pubblicità ingannevole del concorrente di ricorrere anche al garante della concorrenza e del mercato oltre che al giudice ordinario se la pubblicità integra un titolo di slealtà concorrenziale,

mentre l'articolo 12 della legge n. 287 del 1990 riserva al garante il potere d'intervento anche d'ufficio;

in entrambi i casi delineati e ricordati sono rinvenibili possibili interferenze fra la tutela giurisdizionale assicurata dal giudice amministrativo ai termini dell'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 ed il giudice ordinario, corte d'appello in unico grado;

non a caso la dottrina ha elegantemente parlato di « sofisticati strumenti elusivi del divieto di introduzione di giudici speciali » —:

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che il garante, come sembra fondatamente temere la dottrina, si configuri illegittimamente in guisa di « giudice speciale » ed al fine di evitare pericolose commistione sovrapposizioni di competenze. (3-00046)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice torinese dell'udienza preliminare, dottoressa Silvana Podda, ha pronunciato una ordinanza che, in contrasto con il codice di procedura penale, stabilisce che i processi celebrati con il rito abbreviato debbano avere carattere di pubblicità anche se gli imputati non ne facciano richiesta;

la questione è di grande rilevanza atteso che, da una parte, il principio della pubblicità è essenziale in qualunque ordinamento democratico, e, dall'altra, la scelta del rito abbreviato riguarda ormai la maggior parte dei processi penali;

la normativa vigente in materia, pur se recentissima, nell'affidare alla decisione degli imputati il regime di pubblicità del processo, privilegia il diritto del singolo imputato e penalizza un principio (appunto quello della pubblicità) di grande rilevanza nel nostro ordinamento processualistico —:

se non ritenga la decisione del giudice dell'udienza preliminare torinese dot-

toressa Silvana Podda costituisca serio motivo di riflessione per porre mano ad una nuova normativa che restituisca al regime di pubblicità il suo ruolo centrale nell'ambito del processo penale. (3-00047)

Interrogazioni a risposta scritta:

RIZZO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 51 del 1998 « Norme in materia di istituzione del giudice di primo grado » in attuazione della delega al Governo prevista dall'articolo 1 della legge n. 254 del 1997 per la emanazione di uno o più decreti diretti ad istituire, come lo stesso articolo recita, « in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari », il giudice unico di primo grado;

il suddetto decreto legislativo istituisce, inoltre, all'articolo 15, le sezioni distaccate del tribunale ordinario non prevedendo tra queste la tradizionale sede pretorile con competenza sui comuni montani di Borgo San Lorenzo;

la istituzione delle singole sezioni distaccate a mezzo di decreto governativo doveva tener conto di criteri oggettivi, cioè di parametri inerenti la estensione del territorio, il numero degli abitanti, i sistemi di mobilità, l'indice del contenzioso « degli ultimi due anni »;

con decreto del Ministro della giustizia, per il 1999 e per il 2000, nella riorganizzazione della geografia degli uffici giudiziari, nel Mugello ed Alto Mugello già sede di pretura, non è stata istituita una sede distaccata del tribunale di Firenze, ma è stato disposto di mantenere i locali della ex Pretura di Borgo San Lorenzo come sede a servizio della sede distaccata del tribunale di Pontassieve;

l'istanza fatta in passato dagli operatori della giustizia (presidente del tribunale di Firenze) e della amministrazioni locali competenti (regione Toscana e Provincia di Firenze), di istituire una sede

distaccata del tribunale per il Mugello e l'Alto Mugello era supportata da ragioni oggettive, riconducibili ai parametri richiesti dalla legge e sopra menzionati, legati alle caratteristiche di un territorio interamente montano (1.200 kmq di superficie montana) distante da Pontassive circa 90-120 minuti in automobile, nonché dalla presenza di una sede giudiziaria già operativa e perfettamente funzionale agli scopi;

come previsto dal decreto legislativo n. 51 del 1998, nel biennio successivo alla entrata in vigore dei decreti, e cioè fin dai prossimi mesi, è previsto dalla legge un riesame da parte del Ministro della giustizia della situazione —:

se non ritenga opportuno riesaminare la istanza di istituire una sede distaccata del tribunale di Firenze per il Mugello e l'Alto Mugello e prevedere così la presenza di Borgo San Lorenzo tra le sedi distaccate di tribunale avendone tutti i requisiti di legge, od in subordine, assicurare un'ulteriore proroga all'utilizzo dei locali dell'ex Pretura di Borgo San Lorenzo. (4-00132)

ROTUNDO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere lo stato della pratica di pensione n. 096463 del signor Nuzzo Salvatore, nato il 13 maggio 1948, il cui fascicolo riguardante il relativo ricorso è stato trasmesso con prot. n. 1322/M alla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la regione Puglia. (4-00137)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

ANEDDA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

di recente l'Alitalia ha sospeso nella tratta Cagliari-Roma il volo delle ore 7.15

che, in precedenza, insieme con il volo delle 6.50, consentiva di raggiungere Roma nelle prime ore del mattino;

nonostante la soppressione di uno dei due voli, nonostante l'affollamento, l'Alitalia nemmeno ha sostituito con un altro con maggior numero di posti. Il che avrebbe consentito di venire parzialmente incontro alle esigenze di coloro che debbono essere a Roma nella prima mattina e, specialmente, coloro che debbono permanere a Roma fino alla tarda sera del giorno precedente;

sta di fatto che oggi è difficilissimo partire con l'unico aereo delle ore 6.50 se non a seguito di prenotazione da segnalare alcuni giorni prima;

il provvedimento dell'Alitalia, del tutto ingiustificato ed immotivato, ha ulteriormente penalizzato la Sardegna e peggiorato i già non ottimi collegamenti tra il continente e l'isola —:

se il Ministro intenda intervenire, con la necessaria fermezza, affinché l'Alitalia ripristini il collegamento aereo delle ore 7.15 o, quanto meno, sia destinato all'unico collegamento esistente un aeromobile con maggior numero di posti. (3-00041)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il commissariato di pubblica sicurezza di Riva del Garda (Trento) è composto attualmente da 33 dipendenti appartenenti alla Polizia di Stato ed un impiegato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

dei 33 appartenenti alla Polizia di Stato uno risulta assente per malattia da 18 mesi circa e probabilmente non rientrerà più in servizio mentre un altro, avendo qualifica di tecnico, non può essere utilizzato nei numerosi servizi che più risentono della carenza di personale. Un altro ancora viene annualmente distaccato per circa sei mesi sulle piste montane per